





REGOLE

DELLA

VENERABILE CONGREGAZIONE

SOTTO IL TITOLO

DI

S. MARIA

DELL' UMILTA'

DE' CENTO RR. SACERDOTI

ED ALTRETTANTI

SIGNORI BENEFATTORI.





IN NAPOLI MDCCXC.

Presso Vincenzo Orsini

Con lincenza de' Superiori.



FERDINANDUS IV.

DEI GRATIA REX UTRIUSQUE SICILIÆ ET JERUSALEM INFANS HISPANIARUM DUX PARMÆ PLACENTIÆ ET CASTRI AC MAGNUS PRINCEPS HÆREDITARIUS HETRURIÆ.

Reverendis in Christo Patribus, quibuscunque Archiepiscopis, Episcopis, Vicariis, Cleris, Capitulis, & aliis Ecclesiasticis, & Religiosis Personis totius hujus Regni, & signanter . . . . Illustribus quoque spectabilibus quibuscunque Baronibus titulatis, & non titulatis, Gubernatoribus, Auditoribus, Capitaneis, Assessoribus, Syndicis, Electis, Universitatibus, & aliis quibusvis Personis, & Officialibus quacunque auctoritate, & potestate fungentibus, seu eorum Locumtenentibus, & substitutis, ad quos, seu quem præsentis pervenerint, vel fuerint quomodolibet præsentatæ, fidelibus, devotis, dilectis gratiam nostram, & bonam voluntatem. Nuper pro parte infrascriptorum Supplicantium fuit Majestati nostræ porrectum infrascriptum memoriale

cum Relatione facta per Reverendam Curiam Capellani Majoris tenoris sequentis videlicet.
S. R. M. Per parte degl' infrascritti Supplicanti mi è stato presentato l' infrascritto memoriale con Regia Decretazione di mia Commissione del tenor seguente videlicet.

S. R. M.

LA Congregazione di Santa Maria dell'Umiltà sotto il titolo de' Cento Sacerdoti, ed altrettanti Benefattori eretta accosto il Monistero di Monte Vergine di questa Città con suppliche espone alla M. V., come pel buon regolamento, e rett' amministrazione della medesima si sono formati alcuni Capi di Regole, che a V. M. si umiliano: E poichè gli stessi hanno bisogno del vostro Reale Assenso, affin di potersi esattamente osservare, anche perchè contengono certi religiosi atti di pietà: Ricorre perciò dalla M. V., e la supplica concedere il suo Reale Assenso così sulle citate Regole, come ancora sulla fondazione di essa Supplicante, e l'avrà a grazia, *ut Deus &c.*
D. Nicola Rumolo -- D. Aniello Tramontano -- D. Giacomo Maria Santoro -- D. Salvatore Cuomo -- D. Carlo Cardone -- D. Gaetano Gior-

Giordano -- D. Gennaro Senese d' Antonio -- D. Giuseppe Avella -- D. Felice Varola -- D. Luigi Scotti -- D. Salvatore di Mauro -- D. Gennaro Tomasuolo -- D. Giovanni Guida -- D. Luca Gennaro Gattola -- D. Francesco de Matteis -- D. Nicola Muscatello -- D. Pietro Montuoro -- D. Nicola Cardone -- D. Domenico Pappalardo -- D. Tommaso de Luca -- D. Gennaro Pollecino -- D. Domenico Cesarano -- D. Antonio Palmieri -- D. Giovambattista Fiorilli -- D. Michele Quaranta -- D. Francesco Quaranta -- D. Francesco Martingano -- D. Giuseppe Amoroso -- D. Biaggio delle Donne -- D. Nicola Giuliano -- D. Matteo Mannetti -- D. Filippo Casoria -- D. Giovambattista de Marinis -- D. Tommaso Mansi -- D. Nicola del Giudice -- D. Gennaro Senese -- D. Francesco Cioffi -- D. Antonio Monaco -- D. Donato Mennillo -- D. Francesco Antonio de Matteis -- D. Marcellino Prota -- D. Domenico Manso -- D. Giuseppe Galdi -- D. Vincenzo Aprea -- D. Nicola Maria Sole -- D. Salvatore de Lucia -- D. Gennaro Calone -- D. Benedetto Zaffarano -- D. Filippo Scarola -- D. Nicola Ciampitti -- D. Filippo Basso -- D. Ignazio Castellano -- D. Domenico Alvino

no -- *Li sopraddetti Sacerdoti sono il maggior numero, che al presente compongono la Congregazione di S. Maria dell' Umiltà de' Cento Sacerdoti come mi costa* -- Fratello D. Gennaro Bianco -- *Fo fede io sottoscritto Notaro Fratello Benefattore della retroscritta Congregazione ed Amministratore della medesima, come il controscritto R. Signor D. Gennaro Bianco, che ha fatto la controscritta fede, è Fratello, ed attuale Esattore delle mesate de' Signori RR. Fratelli della stessa Venerabile Congregazione, e costa anche a me, che i suddetti Fratelli, che hanno sottoscritto la retroscritta supplica compongono attualmente la maggior parte de' Fratelli di essa, atteso al presente sono al numero di settantaquattro, ed in fede richiesto ho segnato* -- Notar Aniello Napolitano -- *Curia Reverendi Capellani Majoris videat, & in scriptis referat* -- Patritius -- Targiani -- Vidit Fiscus Regalis Coronæ -- *Provisum per Regalem Cameram Sanctæ Claræ Neapoli die* 10. *mensis Martii Millesimo septingentesimo nonagesimo* 1790. Ammora -- Illustris Marchio Citus Præses S. R. C., & cæteri Spectabiles Aularum Præfecti tempore subscriptionis impediti -- E con detto memoriale mi sono state presentate l' infrascritte Regole del tenor seguente videlicet.

REGOLE
DELLA
VENERABILE CONGREGAZIONE
DI
S. MARIA
DELL' UMILTA'

Sotto il titolo de' Cento Sacerdoti, ed altrettanti Sig. Benefattori di questa Città.

CAPO I.

Del Numero, e qualità de' RR. Fratelli, e Signori Benefattori.

§.I. I Fratelli di nostra Congregazione debbono essere Sacerdoti nativi Napoletani, o quelli, che *per accidens* fossero nati fuori di Napoli, avendo per altro fatto sempre domicilio in questa Capitale: escludendosene perciò tutt' i Forestieri (ancorachè dichiarati Napoletani) i Parochi, i Curati, gli Economi, i Beneficia-

ti di Fratanze, i Pedanti, i Canonici, e qualunque altra persona generalmente, che abbia occupazioni tali, per le quali non possa esattamente attendere all'osservanza delle nostre Regole; come ancora sieno esclusi i licenziati da qualsisia altra Congregazione, o Communità Regolare, quantunque liberamente usciti: e tutti quelli finalmente, che sono stati dalla nostra Congregazione una volta esclusi, o cassati, stabilendosi non potersi più proporre per Fratelli.

§. II. Il numero de' RR. Fratelli non debbe eccedere il centesimo, nè si debbono ricevere altri per sopranumerarj, ed oltrepassandosi detto numero di cento, sia *ipso facto* nulla la recezione. Ma se qualche Fratello però passasse ad una dignità con uso di Mitra, questi resterà nostro Fratello, ed in sua vece si potrà ricevere altro Fratello, che porti i pesi di nostra Congregazione.

§. III. I Benefattori parimenti non debbono avvanzare il numero di cento, e debbono essere eziandio di civilissimi natali, ed illibati costumi, escludendosi gli Artisti, e quelli, che sono applicati a professione incivile, ed indecorosa, ed oltrepassandosi detto numero sia anche come sopra nulla la recezione.

§. IV.

§. IV. Se qualche R. Fratello, o Benefattore commetteſſe grave fallo, che arrecaſſe infamia, si corregga dal Superiore prima con prudenza; e non emendandoſi (acciocchè gli altri non ſi corrompano) si debba colle debite riſerve, previa general chiamata, ed eſpreſſione della cauſa nella cartella con maggioranza de' voti in numero almeno di trentanove Fratelli congregati, procedere alla caſſazione di detto Fratello cattivo.

C A P O II.

Del modo di riceverſi i Fratelli, e Benefattori.

QUei Sacerdoti, o Secolari, che desidereranno eſſere ammeſſi nella noſtra Congregazione, dovranno preſentare il memoriale al Superiore, il quale lo farà leggere dal R. Fratello Segretario in Congregazione, e commetterà l'informazione ſegreta a due Fratelli del contorno, dove abita il Supplicante, i quali ſulla loro coſcienza s' informeranno eſattiſſimamente della vita, ſtato, condizione, impiego, naſcita, coſtumi, e ſalute di detto Ricorrente o per Fratello, o Benefattore; eſaminando ancora,

cora, se abbia una di quelle qualità, che nel §. I. del Capo I. si sono esposte, per cui non meritasse esser ammesso nella nostra Congregazione. Se i suddetti Fratelli incaricati dal Superiore per l'accennata informazione, troveranno essere il Ricorrente difettoso, lo riferiranno *ad aures* al R. Superiore, affinchè con prudenza sia escluso. Ma se poi sarà idoneo faranno l'Attestato a piè del memoriale, il quale lettosi in Congregazione dal R. Superiore, precedente general chiamata, ed espressione della causa nella cartella (purchè non sieno i Votanti meno del numero di ventiquattro) si proceda alla Bussola segreta, e col concorso della maggior parte, resti ammesso. Ed essendo il Ricorrente incluso, si ammetterà al fraterno abbraccio col versetto: *Ecce quam bonum &c.*, il quale terminato, s'inginocchierà avanti l'Altare con candela accesa in mano, mentre dal R. Superiore si reciteranno le solite preci. Nè detta recezione potrà farsi fuori della Congregazione, altrimenti resti cassa, e di niun valore.

CA-

CAPO III.

Dell' obbligo de' Fratelli, e Benefattori.

§.I. PEr soſtenersi i pesi della noſtra Congregazione, quei Sacerdoti, che vorranno riceversi per Fratelli, dall'anno vigesimoquinto sino al trentesimo (locchè coſterà dalla Fede di Battesimo preſentata al R. Fratello Segretario, e da conſervarsi nella Congregazione per futura memoria.) pagheranno per entratura ducati cinque, e carlini dieci per la Sagreſtia con una libra di cera lavorata: dall' anno trenteſimo sino al quaranteſimo dovranno avvanzare carlini dieci per ogn' anno, oltre li ſuddetti carlini dieci per la Sagreſtia, e la libra di cera lavorata. Ma ſe poi ſaranno di maggior età, si taſsi l'entratura dalla noſtra Congregazione, previa general chiamata, e con significarsi la cauſa nella cartella.

§. II. Ogni R. Fratello dovrà corriſpondere in ogni meſe grana dodici, e mancando per quattro mesi continui, reſti contumace: e volendo purgare la ſua contumacia, debba di perſona venire in Congregazione: e non purgandola, ſe moriſſe, reſti privo di ſuſsidio tanto ſpirituale, quanto temporale, e dell' Aſſociazione,

ne, godendo della sola sepoltura. Restando poi per un anno continuo in contumacia, se gli mandino tre avvisi, due con viglietti del R. Segretario, e l' ultimo per un pubblico Notaro; e qualora non ostante li tre avvisi, i quali abbiano ad essere in maniera, che passi per ogn' uno l' intervallo di un mese, se perdurerà in contumacia, si debba proporre in Congregazione, precedente general chiamata, e coll' intervento di trentanove votanti, per venirsi alla cassazione del detto Fratello.

§. III. I Benefattori per entratura dall' anno diciottesimo, sino al vigesimoquinto pagheranno ducati tre; e dall' anno vigesimoquinto sino al trentesimo ducati quattro; e dall' anno trentesimo sino al quarantesimo aggiungeranno carlini dieci per ogni anno; ed avvanzandosi detta età, si tassi (come si è detto del R. Fratello) l' entratura dalla Congregazione.

§. IV. Dee il Benefattore corrispondere in ogni mese alla Congregazione grana venticinque, e rispetto alla contumacia si regoli la suddetta dalla stessa maniera, che si è parlato del R. Fratello in tutto, e per tutto.

§. V. Rispetto a' Figli de' Benefattori, volendo la Congregazione distinguerli dagli estranei,

nei, si stabilisce, che questi abbiano sempre da risparmiare carlini dieci in paragone di un Forestiero. Ma si determina espressamente, che nella recezione si abbiano da usare tutte quelle cautele, che la nostra Congregazione esige negli estranei, e che abbiano da essere forniti di tutte quelle qualità, che si cercano per gli estranei, non volendosi, che in questo sieno distinti dagli estranei, ma bensì nella sola entratura.

CAPO IV.

Dell' obbligo della Congregazione verso gli RR. Fratelli, e Signori Benefattori circa lo spirituale.

§. I. Avvisato il R. Superiore, che stia infermo qualche R. Fratello, sia in obbligo di farlo visitare dagli RR. Infermieri di quella Decuria giorno per giorno, o quanto più spesso si possa, acciocchè sia ajutato cogli soccorsi tanto spirituali, quanto temporali. E se mortalmente gravasse, se gli manderanno dal R. Superiore due de' RR. Fratelli Assistenti a ben morire. E costituendosi l' infermo in agonia, se gli faranno sollecitamente celebrare die-

dieci Messe per detta agonia; e morendo, se gli manderanno ancora li due RR. Fratelli Deputati all'Esequie per assistere al Defunto (con carità propria di Sacerdote), ed agli Apparatori. Il Benefattore all'incontro abbia ad essere ajutato cogli stessi spirituali soccorsi, eccetto l'assistenza degl'Infermieri.

§. II. Si apparará la Camera di contratagli nuovi con letto alla reale secondo l'ultima costumanza, con quattro splendori di argento con torce a quattro lumi, o pure ad un sol lume, ad arbitrio della casa, di due libre l'una: dippiù si formerà l'Altarino con candelieri d'argento, e torcette di mezza libra, e Croce.

§. III. L'Esequie si farà coll'uso della coltre, e baretta per gli RR. Fratelli, e cassa per gli Signori Benefattori, e coll'associamento de' RR. Fratelli della nostra Congregazione colla Croce della medesima, e vestiti di Sottane lunghe (escludendosi ogni abito corto, e quelle, che volgarmente si appellano *Fardiglie*) i quali saranno chiamati per soccia, ed ordinati da' RR. Maestri di Cerimonie (secondo la loro antichità) procederanno in maniera, che il Pubblico resti edificato.

§. IV. Per quello, che riguarda l'intervento

to all' Esequie, non si ammettano scuse per qualsivoglia causa, o impedimento, anche se fosse per Feste delle loro Chiese, o Confessionili, eccetto per causa d' infermità nota alla Congregazione, e con fede del Medico della medesima, o pure di assenza, con aver ottenuta la licenza dal R. Superiore. E coloro, che mancheranno all' esequie, pagheranno la pena di una libra di cera lavorata, applicandosi la pena per l'Anima del Fratello defunto.

§. V. Per farsi poi la suddetta Esequie, si farà la chiamata generale in una Chiesa più vicina alla casa del Defunto, acciocchè ivi decentemente si possano vestire. Pervenutosi poi alla casa del Defunto si salirà sopra, affin di cantarsi la *Libera &c.*, e con ordine del R. Superiore, o di chi farà le sue veci, saliranno gli Cantori con altri Fratelli più atti al canto, ed i Maestri di Cerimonie, acciocchè riesca più decorosa la funzione.

§. VI. Indi procederà l' esequie portandosi innanzi la Croce suddetta della nostra Congregazione da un Cherico con cotta ricciata, ed un altro Cherico con abito talare abbia cura di non fare impedire la Processione dalle carozze, o d' altro impedimento. I Fratelli

or-

ordinati per foccia fecondo la loro anzianità da' RR. Maeftri di Cerimonie falmeggeranno fempre per iftrada con due cori di Cantori, uno ful' principio, e l'altro in fine (fenza verun riguardo per quefti alla foccia, ed all'antichità). E pervenuti finalmente alla Congregazione, ovvero in altra Chiefa, dove si lafcerà il Defunto, fe gli farà l'uffizio da tutt' i RR. Fratelli.

§. VII. Si avverta, che volendo la cafa feppellire il Defunto in altra Chiefa fuori di noftra Congregazione, si debba dalla medesima cafa ottenere la licenza di potere i noftri RR. Fratelli ivi entrare con la Croce proceffionalmente, ed ufficiare; altrimenti non dovrà intervenire, nè effere tenuta a fpefa veruna, e ciò per decoro della Congregazione, effendo disdicevole, e di poco onore lo fpogliarsi nella foglia di quella. Così ancora volendosi far l'Efequie fuori di Napoli, e fuoi Borghi, ovvero fe si chiamaffe altro Clero; e tuttociò per buoni rifpetti da offervarfi inviolabilmente per lo decoro, e quiete di noftra Congregazione.

§. VIII. Per ultimo non si permetta, che le punta della coltre, e l'affiftenza dietro la ba-

bara del Defunto si possano portare, o questo forse disimpegnarsi da altre persone di qualsivoglia stato, o condizione, ma quelle si debbano irremisibilmente portare da nostri RR. Fratelli dal R.Superiore deputandi, e l'assistenza suddetta dietro la bara si debba fare dal R. Superiore colli due RR. Assistenti, ed in mancanza di essi supplirsi da Fratelli più antichi: altrimenti non sarà tenuta la nostra Congregazione d'uscire, nè pagare Jus alcuno, o spese di esequie, ma vada tutto a danno della parte; e ciò in tutti i tre capi detti in questi due §., rimanendo la nostra Congregazione solamente tenuta a fargli celebrare altre Messe cento, oltre delle promessegli, che in tutto sarebbero Messe dugento, ed alla ragione di grana quindici l'una.

§. IX. Se il Defunto si fusse lasciato in altra Chiesa, in dove si dovesse pagare per la sepoltura più della somma tassata dalla Curia Arcivescovile, in tal caso la Congregazione sarà obligata alla sola tassa Arcivescovile.

§. X. Accompagneranno inoltre l'esequie diciotto Poveri a spese della Congregazione, e volendosene più a spese della parte.

§. XI. Si avverta generalmente doversi in

detta esequie ubbidire esattamente al R. Superiore in quanto ordinerà, che non si è prescritto nelle nostre Regole.

§. XII. In occasione poi, che sortisse l'esequie con qualche dissenzione, sia in libertà del R. Superiore (non potendo rimediarsi altrimenti) di convocare la Congregazione, previa general chiamata, ed espressione della causa nella cartella, e col numero almeno di trentanove votanti, farsi decidere dalla maggior parte, se abbia la Congregazione da continuare l'associamento all' esequie co' RR. Fratelli, o pure avvalersi degli Eddomadarj, o del Capitolo di S. Giovanni Maggiore. E risolvendosi doversi fare l'esequie dagli Eddomadarj, o dal Capitolo di S. Giovanni Maggiore, bisogna allora prescriversi la maniera, che si dovrà tenere per detti associamenti, e questa poi esattamente si abbia da osservare.

§. XIII. Il giorno seguente, se non sarà doppio, o altro giorno, e se fosse possibile lo stesso giorno, ancorachè doppio si cantarà l' Ufizio intero, con Messa solenne con Ministri, e *Libera* per l'Anima del Defunto (presente però il cadavere essendo doppio): e tutti quelli, che interverranno a detto Funerale goderanno due

due oncie di cera lavorata, e quattro gli Assistenti alla Messa.

§. XIV. Subito in Congregazione colla massima sollecitudine si faranno celebrare Messe cento alla ragione di grana quindeci, e trovandosi celebrate le Messe dieci per l'agonia, se ne celebreranno novanta, le quali si noteranno in un libro distinto di propria mano da' Sacerdoti celebranti. Se qualche Fratello poi, o Benefattore morisse lontano dalla nostra Congregazione per cui non goderebbe dell'esequie, si daranno alla di lui Casa docati quindici, o pure di questi se ne celebreranno per la sua Anima altre Messe cento alla suddetta ragione di grana quindeci.

§. XV. Dovrà inoltre ogni R. Fratello celebrare per l'Anima del morto Fratello, quanto più presto possa, una Messa; e sia obbligato notarla nel libro della Congregazione da tenersi per tali Messe, e non potendola celebrare dia la limosina di carlini due al Tesoriere, acciocchè in sua vece possa farsi celebrare la Messa al defunto Fratello; e sù di ciò dovrà rigorosamente invigilare il R. Superiore, anche imponendo delle mortificazioni.

§. XVI. Sieno obbligati i RR. Fratelli intervenire nel primo Giovedì del mese, o in altro

giorno destinando dal R. Superiore in Congregazione, dove si canterà da'RR.Fratelli con abito talare una Messa cantata *per turnum* per le Anime de' Fratelli, e Benefattori defonti; e non cantandola colui, che dee, ed è stato avvisato doverla cantare, debba pregare altro R.Fratello, che facci le sue veci, e qualora si mancasse per tre volte continue, abbia da pagare una libra di cera lavorata.

§. XVII. Per ultimo s'avverta, che se il R. Fratello, o Sig. Benefattore morisse ne'primi sei mesi del Noviziato, avrà solamente l'assistenza a ben morire con gli altri esercizj di pietà, e la sola sepoltura, e non altro.

CAPO V.

Dell'obbligo della Congregazione verso i RR.Fratelli, ed i Sig.Benefattori circa il temporale.

§. I. AMmalandosi qualche R. Fratello, o Sig. Benefattore, avvisi il Medico, o Chirurgo di nostra Congregazione secondo il suo bisogno; e si stabilisce, che sia in obbligo il Medico, o Chirurgo di portarsi subito a visitare l'infermo al suo semplice avviso, sen-

za aſpettare ſuperiore ordine, e ciò affinchè i noſtri Fratelli, e Benefattori abbian pronto, ed immediato ſoccorſo nelle loro malattie. Però si determina, che debba l'infermo fra lo ſpazio di ore ventiquattro proccurarsi il viglietto della ſua godenza, altrimenti il Medico, o il Chirurgo chiamato, potrà liberamente partirſi, ſenza visitarlo; e si ſtabiliſce parimenti, che le visite si abbiano da numerare da quel tempo, che l'infermo si ha proccurato il viglietto della ſua godenza.

§. II. E per effetto de' cennati temporali ſuſsidj, debba la noſtra Congregazione tenere due Medici ordinarj coll'onorario di docati dodici per ciaſcheduno in ogni anno, ed un Chirurgo parimenti ordinario coll'onorario di docati ſette, e grana quaranta, oltre due ſtraordinarj colla franchigia delle meſate come Benefattori; proibendosi eſpreſſamente il ſervirsi de' Fratelli Sacerdoti per Medici, o Chirurgo.

§. III. Stando infermo qualche noſtro R. Fratello con febbre, la Congregazione per quaranta giorni gli corriſponderà carlini cinque al giorno, i quali quaranta giorni elaſſi, e continuando la febbre, ſe gli daranno carlini due al giorno per altri ſeſſenta dì; come anche un carlino al gior-

 no

no qualora più continuaſſe di detti ſeſſanta giorni ; ed un carlino parimente per l' infermità di podagra, chiragra, apoplesia, idropisia, fluſſione d'occhi, dolore di fianco, o per altra indiſposizione, per cui detto R. Fratello si rende inabile a celebrare, durante però detta inabilità.

§. IV. Quindi ſe il R. Fratello per eſtrarre il ſuſſidio dalla Congregazione ſegretamente celebraſſe, ciò ſaputoſi debba eſſere caſſato, e licenziato ſenza ſperanza di più entrarvi : eccetto ſe in qualche giorno ſolenne, come Paſqua, Pentecoſte, Natività del Signore, Corpo di Criſto, e Feſtività di Noſtra Signora si sforzaſſe per ſua mera divozione di celebrare, dovendo in tali casi godere dell'anzidetto ſuſſidio.

§. V. Se poi l'infermità è cagionata da piaga con febbre, o ſenza, per un meſe ſe gli corriſponderà un tarì al giorno, e continuando l' indiſposizione un carlino al giorno per tutto il tempo, ch'è inabile a celebrare.

§. VI. Dichiarasi che gli anzidetti ſuſſidj espreſſamente si daranno ſolamente a RR. Fratelli Sacerdoti abitanti in Napoli, e ſuoi Borghi non già a quelli che caderanno infermi fuori di detta Città, e ſuoi Borghi, contuttochè non foſſero contumaci, ed aveſſero ottenuta la licen-

cenza dal Superiore, mentre a questi la Congregazione non è tenuta dare sussidj temporali ma solamente se ivi morissero, il sussidio spirituale delle dugento Messe, Funerale solenne, e la Messa da celebrarsi da ciascun Fratello, come di sopra si è detto.

§. VII. Si eccettuino però quei RR. Fratelli, che partissero ammalati da questa Città, e suoi Borghi con consiglio del nostro Medico *in scriptis*, e sottoscritto con licenza del R. Superiore per doversi portare fuori di detta Città, e suoi Borghi a pigliare vinacce, stufe, bagni, o aria, nella quale licenza (firmata dal R. Superiore, e Medico) debba tassarsegli il tempo, che parerà opportuno per detta infermità, ed a costoro (perchè considerati come inabili a celebrare) se gli darà un carlino al giorno, durante il tempo tassatoli; il quale elasso, si dichiara la Congregazione non esser tenuta a veruno sussidio per qualunque infermità gli potesse mai accadere, considerandoli come abitanti fuori di Napoli, e suoi Borghi.

§. VIII. Ammalandosi poi con febbre un Fratello Benefattore, presentando fede del nostro Medico di essere stato infermo con febbre per cinque giorni, la Congregazione gli manderà un rega-

lo di dolci, o di cristalli secondo il desiderio dell'infermo, o pure in danaro, che non ecceda la summa di carlini ventiquattro, e ciò *pro una vice tantum*. Se indi ricadesse nella stessa, o altra infermità, dopo passato un anno dal ricevimento del primo regalo, sarà tenuta la Congregazione dargli il secondo, e così in appresso.

§. IX. Si stabilisce gli anzidetti sussidj temporali doversi godere con fede degli Medici, o Chirurgo di nostra Congregazione *tantum*, non già degli estranei.

§. X. Se per qualche causa un nostro Fratello, o Benefattore sia carcerato, la Congregazione l'ajuterà per liberarlo, e colla ricognizione di un carlino al giorno, purchè sia causa civile.

§. XI. Goderanno ancora i RR. Fratelli la Candelora ogn'anno, la quale sarà di una libra di cera per lo R. Superiore, ed Assistenti, e mezza libra per tutti gli altri RR. Fratelli, eccetto gli Uffiziali, a quali la Congregazione dovrà passare altro di più, essendo commoda.

CA-

CAPO VI.

Dell' Uffizio del R. Superiore, o sia Prefetto.

§. I. DEe il R. Superiore invigilare pel buon governo della nostra Congregazione consultandosi sempre cogli RR. Assistenti.

§. II. Il R. Superiore, ed in sua mancanza gli RR. Assistenti non possono da se soli fare spese, che passano la summa di docati dieci in tutto, e ciò per tutto l'anno del governo, ed occorrendo farsi maggiore spesa, o doversi risolvere qualche punto, si debba far chiamata generale, e tutto deliberarsi col consenso della Congregazione, o sia della maggior parte de' RR. Fratelli intervenuti, e se ne formi, e registri la Conclusione per cautela futura, la quale abbia d'avere il suo vigore.

§. III. Si stabilisce, che tutt' i pagamenti abbiano da farsi con Polize notate in fede.

§. IV. Per potersi quanto nella nostra Congregazione determinasi, conservare per futura memoria, e per regolamento in casi simili, sia a carico del R. Superiore di proccurare, che tutto s' abbia da registrare dal R. Fratello Segretario ne'

ne' libri di nostra Congregazione a bella posta da tenersi ; e per affetto di ciò si dovrà trovare a spese di nostra Congregazione un luogo, dove sicuramente , e con cautela possino detti libri conservarsi .

CAPO VII.

Degli obblighi de' RR. Fratelli.

TUtti li RR. Fratelli debbono portar riverenza al R. Superiore , agli RR. Assistenti , ed agli altri RR. Uffiziali , ubbidendo loro con ogni prontezza nelle cose del servizio di Dio , e bene della nostra Congregazione ; e venendo i RR.Fratelli , e fosse principiata la Congregazione , debbonsi inginocchiare , e non alzarsi , se prima non averanno ricevuto dal R.Superiore il segno del campanello, o pure da colui , al quale detto campanello spettasse . Venendo il R. Superiore , e fosse la Congregazione principiata , o uscendo il Superiore dalla Sagristia affin di porre Congregazione , ovvero per sedersi al suo luogo, debbono tutti alzarsi, e non sedere , se prima detto R. Superiore non sederà , siccome ancora quando il medesimo recitasse

tasse la Lezione dell'Ufizio. Non possono partirsi dalla Congregazione prima di finire, senza ottener licenza dal R.Superiore, o da chi si troverà facendo le sue veci. E dovendo trattarsi qualche affare, ogn'uno dica il suo parere come Iddio ispira, senza spirito alcuno di fazione, e di quanto in Congregazione si risolverà non se ne possa con estranee persone sparlare. Finalmente nessuno proponga cosa, ancorachè necessaria senza la debita licenza del R. Superiore, o de' RR. Assistenti.

C A P O VIII.

Del modo di convocarsi i Fratelli.

OGni chiamata si dovrà fare in Congregazione, si faccia precedente viglietto di avviso con esporsi nel medesimo l' affare dovrà trattarsi, e sia firmato dal R. Segretario per ordine del R. Superiore, ed in mancanza, da uno degli RR.Assistenti, pel di cui effetto abbia la Congregazione da tenere un Cherico ordinario, che faccia l'uffizio di Portiero, il quale serva così per dette chiamate, come per quanto occorre generalmente in Congregazione, essendo in obbligo ancora il medesi-

desimo di mantenere aperta la Congregazione ogni mattina per lo spazio di ore tre, acciocchè possano soddisfarsi così le Messe, che tiene d' obbligo la Congregazione: siccome ancora perchè ogni Fratello abbia il commodo di poter andare in essa a celebrare per sua divozione sempre che voglia; con dover la medesima Congregazione corrispondere al riferito Cherico quel tanto gli parerà, tenendolo *ad nutum*, ed amovibile. Abbia di più due altri Cherici straordinarj anche *ad nutum* amovibili, i quali sieno obbligati di servire la medesima Congregazione così nell' esequie, uno per portar la Croce, e l' altro per assistere all' associamento della suddetta esequie; come anche debbono assistere i medesimi nella Congregazione nella festa della Beata Vergine Assunta in Cielo, ed in ogni altro occorrerà.

CAPO IX.

Del modo di eleggersi il R. Superiore, e gli RR. Assistenti.

§. I. NElla prima settimana di ogni anno in quel giorno, che si destinerà dal R. Superiore *pro tempore* si faccia solenne e general

ral chiamata di mattina, e celebratasi la Messa da uno de' RR. Fratelli, si legga dal R. Segretario la nota di quei Fratelli, che possono essere eletti per Superiori, e formatesi di essi tante cartelle, si pongano in un' urna, che dovrà benedirsi dal suddetto Celebrante, il quale dopo di aver intonato il *Veni Creator Spiritus*, e cantatosi il suddetto Inno, abbia da estrarre dalla suddetta urna alla presenza di tutti dodici cartelle, e quelli RR. Fratelli, che usciranno a sorte si notino dal R. Fratello Segretario per doversi bussolare per ordine uno per uno da tutti gli RR. Fratelli intervenuti alla suddetta elezione, a quali non osta alcun legitimo impedimento, e chi averà la maggioranza de' suddetti voti segreti resterà eletto per Superiore, e così il Primo, ed il Secondo Assistente. Avvertendosi, che se mai vi sarà uguaglianza di voti, questa si debba far decidere dalla sorte. E finita l' elezione si canterà il *Te Deum*, ed i RR. Fratelli renderanno l'ubbidienza a nuovi Superiori col fraterno abbraccio.

§. II. Non possono essere bussolati per Superiore, o Assistenti tutti quei RR. Fratelli, che non han compito il quarto anno di fratellanza dal dì della loro recezione. Tutti gli contumaci

tumaci; gl' impotenti perpetui ad intervenire in Congregazione: quei, che non han compito il triennio dopo di essere stati altra volta Superiori; e tutti quelli finalmente proibiti *a jure*.

§. III. E perchè alle volte nella nostra Congregazione vi sono Fratelli, de' quali la medesima può servirsene o per Superiore, o per Assistenti, e costoro all' incontro per non soggiacere agl' incommodi di dette cariche, o per altri loro fini essendo eletti o per Superiore, o per Assistenti ricusano accettare dette cariche, *& formiter* rinunciano, ed intanto la nostra Congregazione viene a restare priva di tali soggetti; quindi per rimediare a tali inconvenienti si stabilisce, che rinunciando il Superiore, sia tenuto a pagare libre dieci di cera lavorata; e rinunciando il Primo, o Secondo Assistente, libre cinque di cera lavorata.

§. IV. Si determina ancora, che possa darsi la confirma agli Superiori per lo secondo anno, ed anche per il terzo, e non più; ma che questa abbia a sortire a voti segreti, e non già a viva voce, e che venga conchiusa almeno da due terze parti de' votanti. E seguendo la confirma, per venti giorni non possano gli confirma-

firmati prendere posseso; ma si eleggeranno due Revisori, i quali osserveranno i conti, e formatagli la liberatoria potranno prendere possesso. Ma in caso, che fossero significati, pagando prontamente il debito della significatoria, potranno allora prendere il possesso. Ed in questo caso rinunciando il Superiore, o qualcheduno degli Assistenti, che nel passato anno fossero stati in detto uffizio, non sieno tenuti a pagar la pena della rinuncia. Dichiarandosi ancora, che accettando il Superiore la confirma, ed il Primo Assistente, o il Secondo rinunciasse, si debba eleggere, previa bussola, altro Primo, e Secondo Assistente, o tutti due, se entrambi avessero rinunciato. Se poi rinunciasse il Superiore, non possa restar confirmato nessun altro Uffiziale, ma si debba fare tutta intera l'elezione.

§. V. Si stabilisce finalmente, che se per caso quando si averà da fare detta nuova elezione, qualche R. Fratello andasse proccurando voti o per se, o per altri, e ciò arrivasse all'orecchio del Superiore, in tal caso sia immediatamente privato di voce attiva, e passiva.

CA-

CAPO X.

Degli Uffiziali Minori.

§. I. DOpo fatta la nuova elezione del Superiore, ed Affiſtenti, in un giorno proſsimo ad arbitrio del R.Superiore, eſsi tre ſoli inſieme col Fratello Fiscale eleggeranno tutti gli altri Uffiziali ſecondo il loro buon giudizio, e come meglio ſaranno iſpirati dal Signore Iddio, e dalla noſtra Protettrice Maria Santiſsima, e tra gli altri Uffiziali dovranno eleggere i due Fratelli Reviſori de' conti, li quali debbono vedere i conti dell' amminiſtrazione tenuta dal proſsimo paſsato Governo. Però prima di eleggersi detti Reviſori si abbia d' aſpettare la nota de' ſoſpetti da coloro, che han da rendere i conti. E ſono in obbligo i ſuddetti Reviſori oſſervare minutamente tutt' i conti, con vedere ancora tutt' i legitimi documenti de' pagamenti fatti: e poi ſi abbiano i ſuddetti conti a leggere in pubblica Congregazione, precedente general chiamata, acciocchè i Fratelli ſappiano ciocchè vi ſia ſtato d'introito, ed eſito, ed andando il tutto a dovere, ſi debba da' ſuddetti Reviſori ſpedire la dovuta liberatoria; o altri-

trimenti, la significatoria a tenore del *Concordato.*

§. II. Tanto poi gli accennati Revisori, quanto tutti gli altri Uffiziali minori dovranno pubblicarsi fra lo spazio di dieci giorni seguita sarà la nuova elezione, e questi sono i sequenti, colla facoltà di aggiungersi, o scemarsi secondo il bisogno della Congregazione -- *Il Segretario*, *e suo Compagno* -- *Un Fiscale* -- *Un Procuratore* ad Lites -- *Un Procuratore* ad exigendum -- *Due Esattori delle mesate* - *Due Revisori de' Conti* -- *Un Sagrestano Maggiore coll' Ajutante* -- *Quattro Maestri di Cerimonie* -- *Dieci Infermieri* -- *Quattro Assistenti a ben morire* -- *Quattro Cantori* e finalmente un *Amministratore laico* da prendersi dal ceto de' Benefattori di nostra Congregazione, qualora possa riuscire, il quale dovrà conservare tutto il danaro, e rendite di detta Congregazione; e delle confidenze alla medesima addossate, fare i debiti pagamenti, precedentino viglietti de' Superiori, ed indi dare il dovuto conto *in fine anni* per cautela sua, e della Congregazione.

§. III. Ognuno de' sopraddetti Uffiziali maggiori, o minori sia nell' obbligo di esattamente adempiere al suo impiego secondo la norma prescritta nella Tabella d'affiggersi in Sagrestia.

C CA-

CAPO ULTIMO

Degli obblighi pii della nostra Congregazione.

§. I. A Tenore della pia disposizione fatta dal fu nostro Benefattore *Domenico Carella*, tra gli altri pesi, e legati ordinati da esso Testatore è obbligata la nostra Congregazione in ogni anno dispensare dodici Maritaggi ognuno nella somma di docati venticinque a dodici donzelle povere, onorate, e civili di questa Capitale: oltre gli altri, che si dovranno fare sì per le ricadenze, come per l' aumento, che da tempo in tempo si farà; i quali maritaggi, e legati si abbiano a fare nella maniera prescritta da esso Testatore, e nell' istruzioni per tali maritaggi formate.

§. II. Dippiù è obbligata parimenti la nostra Congregazione, potendo anche in ogni anno, dopo la reddizione de' conti, del danaro, che avvanzerà, prenderne una somma che meglio le sembrerà, ed impiegarla in pii, e caritatevoli esercizj, che si conosceranno più proprj, ed espedienti ....

Ed avendo maturamente considerato il tenore

nore delle preinserte Regole, le quali oltre i religiosi atti di pietà, che in essa si prescrivono, il buon governo, che si sistema, e l'amministrazione delle rendite, che affidasi (a tenore della presente polizia del Regno) a persone laicali per darne conto *in fine anni* a norma del Concordato, contengono altresì varie pubbliche opere pie, come sono quelle di distribuire in ogni anno a dodici povere, civili, ed onorate donzelle dodici maritaggi di docati venticinque l'uno, fuori di quegli altri, che si dovranno fare sì per le ricadenze, come per l'aumento, che da tempo in tempo seguirà, ed impiegare parimenti in ogni anno in pii, e caritatevoli usi una qualche somma di danaro, che meglio stimasi propria, e convenevole. E finalmente avendo riflettuto, che le surriferite Regole non contengono cosa, che leder possa le Supreme Regalie di V.M., o la presente polizia del Regno, perciò precedente il parere del Regio Consigliere della Regal Camera di S. Chiara *D. Domenico Potenza* mio Ordinario Consultore; son di voto, che possa V. M. degnarsi di concedere su dette Regole il Regio Assenso in conformità, che si è benignata accordarlo tanto sù le Regole della Con-

 gre-

gregazione de' Fratelli Sacerdoti della Città di Taranto sotto il dì quindici del prossimo passato mese di Giugno in esecuzione di Regal Comando spedito per la Regal Segretaria di Stato dell' Ecclesiastico del dì ventisei Agosto millesettecento ottantasei 1786., quanto su quelle della Confraternità de' Sacerdoti di questa Capitale sotto il titolo del Santissimo Crocifisso in data de' diciannove Agosto del passato anno mille settecento ottantanove 1789. coll' espressa clausola (insita per altro alla Sovranità) *usque ad Regis Beneplacitum* , con fargli spedire Privilegio *in forma Regalis Cameræ Sanctæ Claræ*, colle seguenti condizioni -- Primo: Che la suddetta Congregazione non possa fare acquisti, essendo compresa nella legge di ammortizazione, e che siccome l'esistenza giuridica di detta Congregazione comincia dal dì della impartizione del Regio Assenso nella Fondazione , e nelle Regole, così restino illese le ragioni delle parti per gli acquisti fatti precedentemente dalla medesima, come corpo illecito, ed incapace , il tutto a tenore del Regal Dispaccio de' ventinove Giugno millesettecento settantasei 1776. -- Secondo: Che in ogni esequie resti sempre salvo il dritto del Parroco,

a te-

a tenore degl'Ordini Regali -- Terzo: Che le Processioni, ed Esposizioni del Venerabile possano farsi precedenti le debite licenze -- Quarto: Che il Procuratore Laico terminato l'anno di sua amministrazione debba dar conto in mano di due Razionali, *prævia lista suspectorum*, a norma del Concordato -- E per ultimo: Che non si possa aggiungere, o mancare cosa alcuna dalle preinserte Regole senza il precedente Regal Permesso. E questo è quanto occorre riferire a V. M. da Casa in Napoli a venti Marzo mille settecento novanta 1790. -- Di Vostra Maestà Umilissimo Vassallo e Cappellano -- *Fr. Alberto Arcivescovo di Reggio -- Domenico Potenza -- Giovambattista Adone -- Super qua quidem præinserta relatione fuit per nostram Regalem Cameram interpositum infrascriptum decretum tenoris sequentis videlicet -- Die vigesima secunda mensis Martii millesimo septingentesimo nonagesimo -- Regalis Camera Sanctæ Claræ providet, decernit, atque mandat, quod expediatur Privilegium in forma Regii Assensus servata forma retroscriptæ relationis* -- Hoc suum -- Citus Præses -- Patritius -- Targiani -- Vidit Fiscus Regalis Coronæ -- Palmieri -- Potenza -- Ammora -- -- *Supplicatum propterea Nobis extitit*

titit pro parte supradictorum Supplicantium, quatenus fundationem Confraternitatis, seu Collegii prædicti, ac præinserta Capitula approbare, & convalidare cum omnibus, & quibuscunque in dictis Capitulis contentis, & expressis benignius dignaremur. Nos vero dictis petitionibus tam justis, & piis libenter annuentes in his, & aliis quamplurimis longe majoribus, quæ exauditionis gratiam rationabiliter promerentur tenore præsentium ex certa nostra scientia deliberate, & consulto, ac ex gratia speciali fundationem præscriptam, & ipsa præinserta Capitula juxta eorum tenores acceptamus, approbamus, & convalidamus, nostroque munimine, & præsidio roboramus, ac omnibus in eisdem contentis, & prænarratis, ac ex gratia speciali, ut supra assentimur, & consentimus, nostrumque super ejus assensum regalem, ac consensum interponimus, & præstamus, usque ad nostrum regium, successorumque nostrorum, beneplacitum, nulla data temporis præscriptione cum supradictis clausulis, conditionibus, & limitationibus contentis in dicta præinserta relatione supradicti nostri Reverendi Regii Capellani Majoris, ac in omnibus servata forma relationis prædicta. Volentes, & decernentes expresse eadem scientia certa nostra,

quod

quod præsens nostra approbatio, & convalidatio, atque concessio tam super fundatione, quam super præsentibus Capitulis sit, & esse debeat prædictis Confratribus jamdictæ Congregationis præsentibus, & futuris, usque ad nostrum, successorumque nostrorum, regium beneplacitum servata forma regalis rescripti de die vigesimanona mensis Junii millesimo septingentesimo septuagesimosexto 1776. *semper stabilis, realis, valida, fructuosa, & firma, nullumque in judiciis extra sentiat quovis modo diminutionis incomodum, aut noxæ alterius detrimentum pertimescat, sed in suo semper robore, & firmitate persistat: In quorum fidem hoc præsens Privilegium fieri fecimus magno nostro negotiorum sigillo pendenti munitum. Datum Neapoli ex Regali Palatio supradicta die vigesimasecunda mensis Martii millesimo septingentesimo nonagesimo* 1790. Ferdinandus -- Citus Præses -- Patritius -- Targiani -- Vidit Fiscus Regalis Coronæ -- *Dominus Rex mandavit mihi* Petro Rivellini a Secretis.

V. M. concede il suo Regal Assenso alla preinserta Capitulazione fatta dal Superiore, Uffiziali, e Fratelli della Venerabile Congregazione di S. Maria dell' Umiltà sotto il titolo de' Cento Sacerdoti, ed altrettanti Benefattori di

questa Città circa il buon governo di essa, il modo di eleggere gli Uffiziali, la recezione de' Fratelli, e godimento de' Suffragj in tempo della di loro morte colla inserta forma della relazione del Reverendo Regio Cappellano Maggiore, e servata la forma di quella. *In forma Regalis Cameræ Sanctæ Claræ* -- Benedictus Ammora -- *Solvit pro jure sigilli tarenos duodecim. Pro magnifico Pisano Taxatore* -- Radente -- *Solvit ducatos octo, & asses decem* -- Doct. Josephus Valle Regius Perceptor. *In Priv.* 225. *fol.* 137. -- Radente. *Adest sigillum*.

OBBLIGHI

Di ciascheduno degli Uffiziali minori.

CAPITOLO I.

De' RR. Fiscali.

§.I. POichè tutto il decoro, ed il buon progresso della nostra Congregazione dovrà essere appoggiato allo zelo indefesso de' RR. Fiscali, perciò dovranno questi spesso leggere i capitoli delle Regole della medesima, affinchè avveden-

ftendosi, che non si osservino in tutto, o in parte faranno, o pure uno di esſi farà le ſue iſtanze per la dovuta oſſervanza.

§. II. Non potranno i medeſimi eſſere impediti dal R. Prefetto, o RR. Aſſiſtenti nel fare le loro iſtanze.

§. III. In tutte le chiamate generali, che ſi faranno in Congregazione, dovrà intervenire almeno uno di eſſi per impedire di non iſtabilirſi coſa contro gli ſtatuti noſtri, e Regole; ed a tale effetto avrà la cura nel doverſi decidere coſa di far prima leggere da uno de' RR. Segretarj, o ſuo ajutante quel capitolo delle Regole che riguarda l' affare da deciderſi. Sarà oculatiſſimo nella ricezione de' RR. Fratelli, o Signori Benefattori, acciocchè concorrano in quelli tutti i requiſiti ordinati nelle Regole ſuddette, con invigilare ſulle relazioni, che ſi fanno da' RR. Fratelli deputati per l'informazione, a tenore delle citate Regole, dipendendo da ciò tutto il decoro della noſtra Congregazione.

§. IV. Proccureranno, che ſi paghino le pene, nelle quali ſono incorſi i RR. Fratelli, ed in particolare per le mancanze all' eſequie con ordinare a' RR. Eſattori di non eſigere ulterio-

re

re mesata da' mancanti, se prima non ricevano fede da'suddetti RR. Fiscali d'aver quelli pagata la pena da essi incorsa per non esser intervenuti all' esequie. E finalmente invigileranno per l' esatta osservanza del Capitolo delle Regole per gli contumaci.

§. V. Invigileranno soprattutto, che le robe, ed utensilj della nostra Congregazione sieno presso del R. Sagrestano, fino a tanto che si provvegga la Congregazione di un luogo proprio (secondo lo stabilito nelle Regole), e che i libri, e scritture della medesima sieno presso del R. Segretario. Inoltre non dovranno permettere, che nè il R. Custode dia a prestito cosa ad alcuno senza il permesso del R. Superiore, nè il R. Segretario faccia uscire libro, o carta alcuna fuori della medesima senza il suddetto permesso, e preciso bisogno. Dovranno invigilare attentamente, che i medesimi RR. Custode, e Segretario formino un libro intitolato *Inventario*, tanto il Sagrestano per le robe della Congregazione, quanto il Segretario per le scritture della medesima; e che nel terminare il di loro uffizio riscuotano indispensabilmente la ricevuta *in forma* da' RR. Fratelli successori; e ciò debba farsi acciocchè si abbia sempre no-

tizia

tizia delle robe, delle scritture, e de' libri della nostra Congregazione.

§. VI. Saranno attenti a far, che il R. Segretario formi il nuovo libro intitolato *Nuova Platea* come si dirà appresso, e far notare in esso tutto, secondo che si ritrova notato nell' antico libro; ed ancora invigileranno a far esigere i crediti descritti in detto libro antico, e farne soddisfare i Pesi, ed i Legati.

§. VII. Assisteranno col R. Segretario nell' elezione del novello Superiore ed Assistenti, con invigilare esattamente sulla bussola e notarne il numero de' votanti. Inoltre il Primo Fiscale o in sua mancanza il Secondo assisterà al futuro R. Superiore, e RR. Assistenti per elegger insieme con essi i futuri Uffiziali, e nuovi Fiscali, terminando così la sua incombenza.

CAPITOLO II.

Del R. Segretario, e suo Ajutante.

§. I. IL R. Segretario avrà la cura di formare un libro grande, con intitolarlo *Nuova Platea della Venerabile Congregazione ec.* in cui scriverà distintamente tutto quello, che oc-

occorrerà in Congregazione, e ciò dal giorno, che si sono pubblicate le nuove Regole della medesima, giusta il tenore dell' altro antico libro terminato nell' anno 1761.

§. II. Sarà attento a far registrare tutte le Conclusioni in un libro a tale effetto deputato, e farle firmare dalla maggior parte de' RR. Fratelli intervenuti in quel giorno in Congregazione.

§. III. Sarà suo obbligo fare tutti i viglietti di ordini, chiamate, pagamenti, o di altri affari impostigli dal R. Superiore, con sottoscrivere o egli, o il suo R. Ajutante qualunque scrittura di nostra Congregazione, non potendo di queste estrarne copia senza licenza *in scriptis* del R. Superiore, o di uno almeno de' RR. Assistenti.

§. IV. Dovrà trovarsi presente o egli, o il suo Ajutante in tutte le Congregazioni, e dovrà (occorrendo doversi risolvere cosa), leggere prima il capitolo delle Regole che riguarda quell' affare.

§. V. Noterà il giorno della recezione de' RR. Fratelli, o Sig. Benefattori; il giorno della morte de' medesimi, dove si sono seppelliti; il giorno, ed il mese del funerale adempito per lo Defunto; e far notare da' RR. Sacerdoti

Fra-

Fratelli le Meſſe da eſsi celebrate per quell'Anima; e conſerverà ancora il libro della ſoddisfazione delle Meſse, e de'Legati di noſtra Congregazione.

§. VI. Sarà ſua cura far nota particolare, delle licenze concedute dal R. Superiore.

§. VII. Aſsiſterà nell' elezione del novello R. Superiore, e RR. Aſsiſtenti inſieme coi RR. Fiſcali, e fatti che ſaranno li noterà a libro per futura memoria diſtintamente, con incominciare detto libro dalla prima elezione ſortita a' 19. di Aprile di queſto anno 1790.

§. VIII. Si aſsegnerà a queſto un altro Ajutante, il quale avrà le ſteſse facoltà, che tiene il R. Segretario, in ſua mancanza.

CAPITOLO III.

Del R. Procuratore ad lites.

§. I. SI elegga uno de' noſtri RR. Fratelli, che non ſolo ſia inteſo degli affari di noſtra Congregazione ma ancora, ſe foſse poſsibile, ſia licenziato in legge, il quale dovrà aſsiſtere con ogni indefeſsa vigilanza alle noſtre liti, ed alla ſollecita ſpedizione di que' negozj, che gli ſaranno impoſti.

§. II. Nel caſo occorreranno ſpeſe ne farà inteſa la R. Banca, la quale darà ordine al R. Se-

Segretario che formato viglietto ed acclusa la distinta nota di ciò che si è speso, lo mandi all'Amministratore per fargli notare la poliza.

CAPITOLO IV.

De' due RR. Esattori delle mesate.

I RR. Esattori delle mesate debbono venire per tempo in Congregazione affinchè possano esigere le mesate così de' RR. Fratelli, che de' Sig. Benefattori, registrando il tutto in due libretti prima di mettersi Congregazione, o dopo, acciocchè non s'impedisca l'Uffiziatura, sotto pena di sospensione dall'uffizio in caso di controvenzione. In ogni fine di quattro mesi con poliza debbono pagare il danaro al Signor Amministratore. In fine poi dell'anno debbono fare il Bilancio delle mesate, entrature, e pene, e presentarlo al R. Superiore, dando di più da tempo in tempo la nota de' contumaci al medesimo R. Superiore.

CAPITOLO V.

De' RR. Revisori de' Conti.

§. I. Si eleggeranno due Revisori de' Conti, i più intesi delle rendite di nostra Congre-

gregazione, ed i più zelanti; i quali subito eletti si faranno assegnare dal R. Superiore novello la giornata, affinchè in compagnia di lui e de' RR. Fiscali, e del R. Segretario, osservino bene tutte le partite d'introito, ed esito, de' Bilanci, così del Procuratore generale, come degli Esattori; dovendo tener presenti, secondo le Regole, tutti i viglietti d'ordine de' pagamenti, siccome ancora bisognando dovranno richiedere i documenti de' pagamenti, e delle partite occorse ne' presentati conti.

§. II. A tal effetto la nostra Congregazione incarica le loro coscienze di esattamente con giustizia, e carità esaminare le anzidette spese, e trovando errore, o divario con ogni segretezza farne inteso il mancante; acciocchè questi si giustifichi, per così osservarsi la giustizia, e carità fraterna.

§. III. Riveduti i conti, e saldati si sottoscriveranno da' medesimi RR. Revisori, e Fiscali; indi poi nella prima Congregazione si riferiranno per ottenerne la liberatoria da registrarsi, sottoscritta dalla R. Nuova Banca, e dal R. Segretario suggellata. Tutto questo si dovrà fare fra lo spazio al più di mesi due, dopo il possesso preso dal novello R. Superiore,

CA-

CAPITOLO VI.

Dell' Uffizio del R. Custode, o sia Sagrestano Maggiore, e del suo R. Ajutante.

§. I. FArà preparare da' Cherici tutto il necessario per quando si terrà Congregazione; e mancandovi qualche cosa, ne avviserà la Banca. Sarà sua cura ancora far tenere monda la Cappella di nostra Congregazione.

§. II. Invigilerà, che il Cherico tenga aperta la Congregazione tre ore la mattina, secondo lo stabilito dalle Regole. Sarà sua cura, che la Tabella degli Obblighi delle Messe sia affissa in Sagrestia; e consegnerà nella fine dell' anno il libro delle suddette per esigerne la resta. Finalmente farà conservare presso di se (fintantochè non si provvederà la Congregazione di qualche luogo, come si è detto di sopra) tutte le suppellettili delle medesima, con tenerne inventario per darne conto ad ogni ordine del R. Superiore, e RR. Assistenti. Nè le potrà prestare ad altri, come si detto di sopra nel Cap. I. §. V. degli obblighi suddetti.

§. III. Invigili alla decenza del culto sagro, specialmente nel non permettere, che si celebri la S. Messa da' Sacerdoti non vestiti di

abito

abito talare, e senza la pagella, detta *Pastor Bonus*, firmata.

§.II. Conserverà presso di se la Torciera colle cere per l'esequie. Abbia altresì presso di se la provvisione di tutte quelle cere necessarie per la Congregazione, e ne formerà da tempo in tempo a suo comodo il bilancio di ciò che si è consumato per esserne soddisfatto.

CAPITOLO VII.

De' RR. Maestri di Cerimonie.

§. I. SI eleggeranno fra nostri RR. Fratelli quattro Maestri di cerimonie, acciocchè tanto nelle Messe cantate ed uffizj, quanto nell'esequie il tutto proceda con decoro, ordine e quiete. Sarà loro uffizio portare la soccia per ordinare la processione nell'esequie (per quella strada che verrà designata dal R. Superiore) chiamando uno per uno i RR. Fratelli; e letta avranno la detta soccia consegnarla subito a RR. Fiscali per notare il numero de' mancanti, e far puntare le di loro mesate dagli RR. Esattori, come si è detto nel Capit. I. §. IV. E quelli, che verranno dopo incamminata la medesima, senza far litigio si situeranno

immediatamente dietro la Croce avanti i RR. Cantori, e non volendo essi ubbidire ne dieno parte a' RR. Superiori per così rimediare, e far che non si disturbi la funzione; essendo poi cura del Superiore mortificarli, se occorre. Di più avranno la cura di conservare la chiave de' cassonetti, ne' quali si conservano i cappotti, e cappelli de' RR. Fratelli, giusta il di loro numero e luogo.

§. II. A questi saranno obbligati tutti i RR. Fratelli ubbidire prontamente in tutte le funzioni, ancorachè commettessero errori di rubrica, senza correggerli degli errori; poichè miglior cosa è che resti il pubblico edificato dalla pronta ubbidienza, che scandalezzato da una intempestiva ed inutile correzione. Che se poi realmente sarà conosciuta la di loro inabilità, saranno dal R. Superiore sospesi e mutati.

CAPITOLO VIII.

De' RR. Infermieri.

§. I. SAranno destinati dieci RR. Fratelli Infermieri ognuno nella sua decuria, (dividendosi da noi la Città, e Borghi in quattro decurie), acciocchè ognuno con nota distinta

ſtinta (che riceveranno dal Cherico noſtro ordinario) di tutti i RR. Fratelli, e Benefattori abitanti nella ſua decuria, e luogo delle loro caſe, avviſato dell' infermità di qualche Fratello, o Benefattore, poſſa ſubito ſenza dimora andarlo a viſitare, e biſognando al ſolo Fratello infermo, il ſuſſidio giorno per giorno, avviſare il R. Superiore, ed intanto ſomminiſtrarcelo di proprio danaro con ſegretezza, per riſcuoterlo poi dalla Congregazione.

§. II. Farà in ogni giorno viſitare l'infermo almeno da un Fratello della ſua decuria, acciocchè il medeſimo non reſti ſenza visite, ed occorrendo, che l'infermo ſi aggravi, o ſtia in agonia faccia per mezzo del Cherico avviſare ſubito i due RR. Fratelli Aſſiſtenti a ben morire, affinchè giorno, e notte ſia l' infermo ajutato così da buoni ſentimenti, come dalle Meſſe che ſi faranno celebrare per la ſua agonia, e ſuccedendo la morte, ſi poſſano dare prontamente gli ordini opportuni.

CAPITOLO IX.

De' RR. Fratelli Aſſiſtenti a ben morire.

§. I. ACciocchè queſti ſi poſſano trovare pronti nelle occorrenze, non debbono

avere altre cure, che ricerchino residenza, che anzi se fosse possibile debbono essere tutti sei Confessori approvati, affinchè occorrendo, che il moribondo voglia riconciliarsi ne abbia pronto il comodo.

§.II. Avvisati, che saranno con viglietto dal R. Segretario si porteranno a vicenda uno per volta, cioè uno dal buon mattino sino all'ora di mezzogiorno, e l'altro dal mezzogiorno sino alla sera (o se occorrerà) la notte sino al mattino vegnente. E se mai per lungo tempo durasse una tale agonia si chiameranno altri RR. Fratelli Assistenti in ajuto. Intanto il Cherico di nostra Congregazione l'assisterà per quel che potrà occorrere in tutto il tempo suddetto.

CAPITOLO X.

De' RR. Portinari.

§. I. Assistano sempre alla Porta non permettendo, che entrino secolari, ed in tempo di consulte quelli, che non saranno Fratelli. Nel caso fossero richiesti di qualche R. Fratello intervenuto, ne passino segretamente l'avviso, affinchè non si disturbi la Congregazione.

§. II. Nel giorno dell'elezione assisteranno alla

alla Porta, non permettendo, che alcuno de' nostri sortisca, se prima non sarà finita l'elezione, e per tal fine sarà di bene, che chiudano la Porta colla chiave. Di più abbiano la cura i medesimi in occasione di chiamata formare la nota de' RR. Fratelli intervenuti per vedere se i nomi di quelli, che sottoscriveranno le conclusioni fatte in Congregazione, confrontino colle loro note.

CAPITOLO XI.

Del Procuratore generale ad exigendum.

SArà sua incombenza con ogni sollecitudine, e puntualità esigere le rendite fisse di nostra Congregazione, come benanche le rendite provvenienti dal Monte de' maritaggi, con formarne diversi registri, ed in ogni quattro mesi notarne poliza, e consegnarla all'Amministratore.

CAPITOLO XII.

De' Deputati all' Esequie.

§.I. SUbito, che qualcheduno de'nostri Fratelli, o Benefattori passi all' altra vita sarà cura de' RR. Deputati fare apparare la camera con

contratagli nuovi, con letto alla reale, secondo la moderna costumanza, con quattro splendori d' argento, con torce a quattro lumi, o ad un solo lume secondo stà stabilito nel Cap. IV. §. II. delle nostre Regole, come anche far fare l' altarino con quattro candelieri d' argento con torcette di mezza libra l' una, e colla croce. Assisteranno a' beccamorti, acciocchè tutto si esegua senza disturbo, con decoro, con maestà, con carità, e con ordine.

§. II. Di più vi sarà un Deputato per la *Terra Santa*, acciocchè la faccia tener pulita con far seppellire i Cadaveri tali quali essi si sono lasciati co' loro abiti con tutta quella decenza, e carità, che si dee; con tenere il medesimo presso di se le chiavi di esso luogo.

§. III. Vi sieno ancora quattro Cantori, e mancando all' esequie qualcheduno di essi, si sostituisca allora immediatamente altro dal Superiore, o da chi fa le sue veci, giusta lo stabilito nelle regole nuove.

I notati Obblighi di ciascheduno degli Uffiziali Minori *sono quelli stessi, che si dovevano trascrivere in una Tabella d' affiggersi nella Sagrestia come si ritrova prescritto nel §. III. del Cap. ultimo delle presenti Regole; ma per la loro lunghezza, e per lo comodo de' RR. Fratelli, si è stimato esser cosa migliore qui porli in istampa.*

FER-

FERDINANDUS IV.

DEI GRATIA REX UTRIUSQUE SICILIÆ ET JERUSALEM INFANS HISPANIARUM DUX PARMÆ PLACENTIÆ ET CASTRI AC MAGNUS PRINCEPS HÆREDITARIUS HETRURIÆ.

F*ideles Nobis dilecti* -- A Noi è ſtato preſentato il ſeguente memoriale v3. -- S.R.M. I Superiori della Venerabile Congregazione di S. Maria dell' Umiltà ſotto il titolo de' cento Sacerdoti, ed altrettanti Benefattori eretta accoſto il Regal Moniſtero di Monte Vergine di queſta Città con ſuppliche umilmente l' eſpongono, come eſſendoſi la M. V. benignata d'impartire il ſuo Regal Aſſenſo su le Regole di detta Congregazione ſotto li 22. Marzo del corrente anno 1790. tra gli altri ſtabilimenti, che nelle medeſime ſi preſcrivono, nel Cap. X. eſpreſſamente ſi ordina, che dopo fatta la nuova elezione della Banca, i Superiori novellamente eletti una col Fratello Fiſcale debbano eleggere l' Amminiſtratore laico. In oſſervanza di

 dette

dette Regole, convocatisi legittimamente i Fratelli, si sono eletti i Superiori di Banca, e gli stessi giusta il prescritto nel succennato Cap. X. hanno eletto per Amministratore laico il Dottor *D. Pietro Frenna* Fratello Benefatrore della medesima; stante ciò come presentemente è spirata in persona del Notar *D. Aniello Napolitano* l' interina amministrazione di detta Congregazione, quale amministrazione ne fu al medesimo interinamente affidata sul motivo, ch' era la divisata Congregazione un corpo illeggittimo, e priva di Regio Assenso su le di lei Regole. Onde essendosi la M. V. compiaciuta d' accordare il suo Regal beneplacito su le Regole della riferita Congregazione è divenuta quindi la medesima un legittimo corpo, ed in conseguenza la suddetta interina amministrazione addossata al mentovato *D. Aniello Napolitano*, attenta l' interposizione del Regio Assenso è venuta a cessare. Ricorrono perciò all' innata Clemenza della M. V. e per l' esatta osservanza di dette Regole, ed in particolare del cennato Cap. X. la supplicano degnarsi ordinare, che i Banchi, e tutti i Rendenti, e debbitori della mentovata Congregazione non più riconoscano; e paghino d'avvantaggio al surriferito

to passato Amministratore *D. Aniello Napolitano* sotto pena di reiterato pagamento, ma bensì riconoscano, e paghino alla suddetta Congregazione, e per essa all' annuale laico Amministratore, che i Superiori attuali, *& pro tempore* di detta Congregazione in virtù della facoltà ottenuta nelle cennate Regole hanno eletto, *& in futurum* eleggeranno, e l'averanno ec. *Et inteso per Noi detto memoriale ci è parso far la presente, colla quale ordiniamo, e comandamo l' osservanza del Cap. X. contenuto in detto Regio Assenso impartito alle Regole di detta Congregazione sotto il dì* 22. *Marzo del corrente anno* 1790. *con che debba restar estinta l' interina Amministrazione in persona del Notar* D. Aniello Napolitano, *che al medesimo fu affidata nel tempo che detta Congregazione era priva di Regio Assenso; che perciò i pubblici Banchi, e tutt' i Debitori, e Rendenti di detta Congregazione, e sue confidenze non più riconoscano, nè paghino a detto* D. Aniello Napolitano, *ma alla suddetta Congregazione, e per essa all' annuale laico Amministratore, che dalla medesima annualmente sarà eletto per la facoltà ottenuta nel riferito Cap. X. di esse Regole. Che tal' è Nostra Regal Volontà. Datum Neapoli die*

 8.

8. *Junii* 1790 -- Patritius -- Potenza -- Carusius -- Targiani -- Vidit Fiscus Regalis Coronæ -- *Dominus Rex mandavit mihi* -- Petro Rivellini *a Secretis* -- Ammora -- *Solvit carulenos decem* -- Valle -- In Par., 86. -- Radente -- *Adest sigillum &c.* -- V. M. comanda l'osservanza del Cap. X. delle Regole di detta Congregazione robborato di Regio Assenso sotto il dì 22. Marzo del corrente 1790., con che i pubblici Banchi, e Rendenti di essa Congregazione, e sue confidenze, non più riconoscano, e paghino al suddetto Notar *D. Aniello Napolitano*, ma alla Congregazione, e per la medesima all' annuale laico Amministratore, che annualmente sarà eletto dalla stessa; giusta il riferito Cap. X. contenuto in dette Regole robborate di Regio Assenso, *ut supra &c.*

IN-

INDULGENZE

PERPETUAMENTE CONCESSE

Dalla Santa Memoria di Papa

CLEMENTE XI.

Alla Venerabile Congregazione de' Cento RR. Sacerdoti, e altrettanti Signori Benefattori sotto il Titolo di S. Maria dell' Umiltà.

INDULGENZE

Plenarie perpetue.

I.



Oncede la Santità Sua a ciascheduno ricevuto, che sarà o per Fratello, o per Benefattore in detta Congregazione nel primo dì del suo ingresso, che veramente pentito, confessato, e communicato Indulgenza Plenaria, e remissione di tutti li peccati.

II.

II.

HA parimente conceduto Sua Santità a tutti li Fratelli ascritti, o che in appresso si ascriveranno in detta Congregazione, nell' articolo della loro morte, che pentiti, confessati, e communicati, se potranno commodamente farlo, o almeno contriti invocheranno divotamente il Santissimo Nome di Gesù col cuore, se non potranno con la bocca, Indulgenza Plenaria, e remissione di tutti i peccati.

III.

A Tutti li Fratelli, che come sopra veramente pentiti, confessati, e communicati divotamente visiteranno la Chiesa, o Capella di detta Congregazione nel giorno festivo della sua principal festa, che si celebra nella Domenica trà l' ottava dell' Assunzione della Beatissima Vergine, Titolare d' essa Congregazione, dalle prime Vesperi sino al tramontar del Sole delle seconde, ed ivi pregheranno Sua Divina Maestà per l' esaltazione di S. Madre Chiesa estirpazione dell'eresie, conversione degli Eretici, ed Infedeli, per la Pace, e concordia tra Principi Cristiani, e salute del Romano Pontefice, Indulgenza Plenaria, e remissione di tutt' i peccati.



INDULGENZE PERPETUE

Di sette Anni, e sette Quarentene.

IN oltre tutti li Fratelli, che pentiti, confessati, e communicati, come sopra visiteranno la nostra

Con-

Congregazione nell' infrascritte Festività della Beatissima Vergine, cioè dell' Immacolata Concezione, Natività, Purificazione, ed Assunzione, ed ivi pregheranno il Signore, come sopra, in tutta, e ciascuna d'esse feste guadagnano sette anni d'Indulgenze, e sette Quarantene.

INDULGENZE PERPETUE

Di sessanta giorni delle Penitenze ingionte, o in qualsivoglia modo dovute.

I.

TUtti li Fratelli per ogni volta, che interveniranno alle Messe, o altri divini uffizj, che si celebrano, o recitano in detta Congregazione guadagnano 60. giorni d'Indulgenze.

II.

Le medesime Indulgenze di giorni 60. guadagnano per qualunque volta interveniranno nelle Congregazioni pubbliche, o private, e quante volte quelle si faranno.

III.

Similmente detta Indulgenza di giorni 60. guadagnano ogni qualunque volta interveniranno in tutte le Processioni ordinarie, o estraordinarie d'essi Fratelli, o altre, che si faranno con licenza dell' Ordinario.

IV.

Di più detta Indulgenza di 60. giorni guadagnano ogni qualunque volta associeranno i Cadaveri de' Fratelli, o altri Defonti, in ogni occasione di dar loro ecclesiastica sepoltura.

V.

Per ogni volta, che accompagneranno il SS. Sacramento, in tempo, che si porta a qualsivoglia infermo, o pure ritrovandosi impediti, nell' udire il campanello, inginocchiati diranno un *Pater*, e un *Ave* per detto infermo, guadagnano detti 60. giorni d' Indulgenza.

VI.

I detti nostri Fratelli per ogni volta, che daranno caritativo alloggio a poveri pellegrini, o l' ajuteranno con l' elemosina, o altri uffizj: faranno pace co' nemici proprj, o metteranno pace cogli altri; ridurranno alla via della salute qualche traviato, o insegneranno li divini precetti, e le cose necessarie alla salute agl' ignoranti: quante volte per ciascheduna di queste opere si eserciteranno guadagnano per ogni volta 60. giorni d' Indulgenza, come sopra.

VII.

In oltre guadagnano 60. giorni d' Indulgenza, come sopra tanto nel visitare qualsivogliano Infermi, con consolarli nelle loro tribolazioni, quanto per qualsivoglia altra opera della misericordia spirituale, o corporale, che faranno, e tante volte, quante in ciascheduna d' esse si eserciteranno.

VIII.

VIII.

Finalmente per ogni volta, che diranno cinque *Pater*, e cinque *Ave* per l'anima de' Fratelli defonti, guadagnano per ciaschuna volta detti 60. giorni d'Indulgenze concesse da Sua Santità, come sopra.



Copia del Breve della s. m. di Papa Clemente XI. dell'Indulgenze perpetue concesse alla Venerabile Congregazione di S. Maria dell'Umiltà.

CLemens Episcopus servus servorum Dei universis Christifidelibus præsentes literas inspecturis salutem, & Apostolicam Benedictionem. Considerantes nostræ mortalitatis fragilitatem, & humani generis conditionem, districtique severitatem Judicii, percupimus fideles singulos judicium ipsum bonis operibus, & piis precibus prævenire, ut per illa eorum peccata deleantur, ipsique æternæ felicitatis gaudia facilius consequi mereantur. Cum itaque sicut accepimus in Ecclesia, seu Capella Oratorio nuncupata Beatæ Mariæ Virginis Humilitatis nuncupatæ Neapolitana una pia, & devota Virorum tantum Christifidelium Confraternitas Congregatio forsan nuncupata sub invocatione ejusdem Beatæ Mariæ Virginis Humilitatis nuncupatæ ad Dei Omnipotentis laudem, & honorem, Animarumque salutem, proximique subventionem pro hominibus viris tantum canonice erecta, & instituta existat, cujus Confraternitatis Confratres, quamplurima pietatis, chari-

ta-

tatis, & misericordiæ opera exercere consueverunt. Ut igitur dicta Confraternitas majora in dies suscipiat incrementa, ac ipsi, & pro tempore existentes dictæ Confraternitatis Confratres in hujusmodi piorum operum exercere confoveantur, & magis ad ea in posterum exercenda, necnon cum alii Christifideles viri tantum ad dictam Confraternitatem de cætero ingrediendam per amplius invitentur, dictaque Ecclesia, seu Capella in debita veneratione habeatur; & ab ipsis Christifidelibus viris tantum congruis frequentetur honoribus, illique, & libentius ad dictam Ecclesiam, seu Capellam devotionis causa confluant, quo ex hoc dono cælestis gratiæ uberius conspexerint se esse refectos, de ejusmodi Omnipotentis Dei misericordia, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus authoritate confisi omnibus, & singulis Christifidelibus viris tantum vere pœnitentibus, & confessis, qui dictam Confraternitatem de cætero ingredientur die prima illorum ingressus, *si sanctissimæ Eucharistiæ Sacramentum sumpserint: eisdemque Confratribus nunc, & pro tempore existentibus, etiam verè pœnitentibus, & confessis, ac sacra Communione, si id commode fieri poterit refectis, vel saltem contritis in eorum mortis articulo pium nomen Jesu corde, si ore nequiverint, devotè invocantibus, ac dictis Confratribus, etiam vere pœnitentibus, & confessis, ac dicta sacra Communione etiam refectis, qui Ecclesiam, seu Capellam prædictam* in die festo principali dictæ Confraternitatis *per dictos Confratres eligendo, & per Ordinarium loci approbando, qui semel electus, & approbatus amplius variari non possit (citra tamen festum Pascha-*

schatis Resurrectionis Dominicæ) a primis Vesperis, usque ad occasum solis diei festi hujusmodi annis singulis devote visitaverint, & inibi pro Sanctæ Matris Ecclesiæ exaltatione, hæresum extirpatione, hæreticorum & infidelium conversione, ac inter Christianos Principes concionanda, & fovenda pace, concordia, & unione, ac Romani Pontificis salute, pias ad Deum preces effuderint, quo die festo prædicto id pro tempore egerint Indulgentiam Plenariam, *omniumque, & singulorum suorum peccatorum veniam, & remissionem Apostolica Autoritate per præsens concedimus, & elargimur. Præterea iisdem Confratribus similiter vere pœnitentibus, & confessis, ac dicta sacra Communione etiam refectis, qui Ecclesiam, seu Capellam prædictam* in quatuor aliis anni *festis diebus per dictos Confratres etiam eligendis, & per Ordinarium loci similiter approbandis, qui semel electi, & approbati pariter amplius variari non possint (citra tamen dictum festum Paschatis Resurrectionis Dominicæ) Annis singulis etiam devote, ut supra visitaverint, ac ut prædicitur oraverint, quo die quatuor posteriorum festorum dierum hujusmodi id pro tempore fecerint*, septem annos, *& totidem* quadragenas. *Postremo eisdem Confratribus quoties in illis, seu aliis divinis officiis in eadem Ecclesia, seu Capella more Confratrum celebrandis, aut Congregationibus publicis, vel secretis ipsius Confraternitatis pro quocumque tempore prædicta exercendo, vel processionibus ordinariis, vel extraordinariis, tam dictæ Confraternitatis, quam aliis* de licentia Ordinarii *faciendis, vel sepeliendis mortuis occasione interfuerint, aut ipsum sanctissimum Eucharistiæ Sa-*

Sacramentum, dum ad aliquem infirmum defertur associaverint, vel qui hoc facere impediti campanæ ad id signo dato genibus flexis semel orationem Dominicam, & salutationem Angelicam pro eodem infirmo recitaverint, vel Pauperes Peregrinos hospitio exceperint, aut eleemosynis, & officiis adjuverint, aut pacem cum inimicis propriis, vel alienis composuerint, sive devium aliquem ad viam salutis reduxerint, aut ignorantes Dei præcepta, & quæ ad salutem sunt docuerint, vel infirmos visitaverint, eosque in eorum adversitatibus consolati fuerint, aut quinquies orationem, & toties salutationem prædictas pro animabus Confratrum dictæ Confraternitatis in Christi Charitate defunctorum recitaverint, aut aliquod aliud spiritualis, vel corporalis Misericordiæ opus exercuerint, toties pro quolibet præmissorum piorum operum exercitio sexaginta dies *de injunctis eis, aut alias quomodolibet debitis pœnitentiis misericorditer in Domino, etiam perpetuo relaxamus. Præsentibus perpetuis futuris temporibus duraturis. Volumus autem, quod si dicta Confraternitas alicui Archiconfraternitati aggregata, vel in posterum aggregetur, seu quavis alia ratione, vel causa pro illius indulgentiis consequendis, aut de illis participandis uniatur, seu alias quomodolibet instituatur, priores, seu quævis aliæ literæ desuper obtentæ præter præsentes, nullatenus ei suffragentur, sed ex tunc prorsus nullæ sint eo ipso; idque si Confratribus prædicta occasione præmissorum, aut alias aliqua alia indulgentia perpetuo, vel ad certum tempus nondum elapsum duratura per Nos concessa fuerit, eædem præsentes literæ nullius sint roboris, vel*

mo-

momenti. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicæ millesimo septingentesimo sextodecimo nonis Octobris. Pontificatus nostri anno sextodecimo. Cum solitis, & omnibus subscriptionibus, ac plumbeo pendente Sigillo a filo Serico rubei, croceique coloris.

Publicentur, & assignentur dies Festiva solemnis Dominica infra octavam Assumptionis B. Mariæ Virginis pro Indulgentia Plenaria: nec non Festa Immaculatæ Conceptionis, Nativitatis, Purificationis, & Assumptionis ejusdem Matris Dei Mariæ semper Virginis pro lucrandis Indulgentiis septem Annorum, &c. Neap. 2. Decembris 1716.

D. Nicolaus Can. Rota Pro-Vic. Gen.

D. P. M. Giptius Can. super Indulg. Deputatus.

FOR-

FORMA OBLATIONIS

FRATRUM CONGREGATIONIS

SANCTÆ MARIÆ HUMILITATIS.

SAnctissima Virgo Mater Dei Maria, ego N.N. indignissimus famulus tuus eligo Te hodie in meam Dominam, & dulcissimam Matrem, & rogo Te, me ita regere digneris, ut sine ulla peccati labe Tibi, ac Filio tuo in salute Animarum procuranda servire, ac regulas nostræ Congregationis observare, ejusdemque Superioribus morem gerere, & ab aliis quoque Tibi servitium exhiberi curare valeam. Da mihi nunc tuam singularem custodiam, in quam me hodie committo, spem meam repono, animam meam commendo, & finem vitæ confido, in quo per Sanctissimum Jesu Christi Filii tui Sanguinem memor esto mei. Amen.






BIBLIOT

tatis, & misericordiæ opera exercere consueverunt. Ut igitur dicta Confraternitas majora in dies suscipiat incrementa, ac ipsi, & pro tempore existentes dictæ Confraternitatis Confratres in hujusmodi piorum operum exercere confoveantur, & magis ad ea in posterum exercenda, necnon cum alii Christifideles viri tantum ad dictam Confraternitatem de cætero ingrediendam per amplius invitentur, dictaque Ecclesia, seu Capella in debita veneratione habeatur; & ab ipsis Christifidelibus viris tantum congruis frequentetùr honoribus, illique, & libentius ad dictam Ecclesiam, seu Capellam devotionis causa confluant, quo ex hoc dono cælestis gratiæ uberius conspexerint se esse refectos, de ejusmodi Omnipotentis Dei misericordia, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus authoritate confisi omnibus, & singulis Christifidelibus viris tantum vere pœnitentibus, & confessis, qui dictam Confraternitatem de cætero ingrediuntur die prima illorum ingressus, *si sanctissimæ Eucharistiæ Sacramentum sumpserint: eisdemque Confratribus nunc, & pro tempore existentibus, etiam verè pœnitentibus, & confessis, ac sacra Communione, si id commode fieri poterit refectis, vel saltem contritis in eorum mortis articulo pium nomen Jesu corde, si ore nequiverint, devotè invocantibus, ac dictis Confratribus, etiam vere pœnitentibus, & confessis, ac dicta sacra Communione etiam refectis, qui Ecclesiam, seu Capellam prædictam* in die festo principali dictæ Confraternitatis *per dictos Confratres eligendo, & per Ordinarium loci approbando, qui semel electus, & approbatus amplius variari non possit (citra tamen festum Pascha-*

schatis Resurrectionis Dominicæ) a primis Vesperis, usque ad occasum solis diei festi hujusmodi annis singulis devote visitaverint, & inibi pro Sanctæ Matris Ecclesiæ exaltatione, hæresum extirpatione, hæreticorum & infidelium conversione, ac inter Christianos Principes concionanda, & fovenda pace, concordia, & unione, ac Romani Pontificis salute, pias ad Deum preces effuderint, quo die festo prædicto id pro tempore egerint Indulgentiam Plenariam, *omniumque, & singulorum suorum peccatorum veniam, & remissionem Apostolica Autoritate per præsens concedimus, & elargimur. Præterea iisdem Confratribus similiter vere pœnitentibus, & confessis, ac dicta sacra* Communione *etiam refectis, qui Ecclesiam, seu Capellam prædictam* in quatuor aliis anni *festis diebus per dictos Confratres etiam eligendis, & per Ordinarium loci similiter approbandis, qui semel electi, & approbati pariter amplius variari non possint (citra tamen dictum festum Paschatis Resurrectionis Dominicæ) Annis singulis etiam devote, ut supra visitaverint, ac ut prædicitur oraverint, quo die quatuor posteriorum festorum dierum hujusmodi id pro tempore fecerint*, septem annos, *& totidem* quadragenas. *Postremo eisdem Confratribus quoties in illis, seu aliis divinis officiis in eadem Ecclesia, seu Capella more Confratrum celebrandis, aut Congregationibus publicis, vel secretis ipsius Confraternitatis pro quocumque tempore prædicta exercendo, vel processionibus ordinariis, vel extraordinariis, tam dictæ Confraternitatis, quam aliis* de licentia Ordinarii *faciendis, vel sepeliendis mortuis occasione interfuerint, aut ipsum Sanctissimum Eucharistiæ*

Sa-

Sacramentum, dum ad aliquem infirmum defertur associaverint, vel qui hoc facere impediti campanæ ad id signo dato genibus flexis semel orationem Dominicam, & salutationem Angelicam pro eodem infirmo recitaverint, vel Pauperes Peregrinos hospitio exceperint, aut eleemosynis, & officiis adjuverint, aut pacem cum inimicis propriis, vel alienis composuerint, sive devium aliquem ad viam salutis reduxerint, aut ignorantes Dei præcepta, & quæ ad salutem sunt docuerint, vel infirmos visitaverint, eosque in eorum adversitatibus consolati fuerint, aut quinquies orationem, & toties salutationem prædictas pro animabus Confratrum dictæ Confraternitatis in Christi Charitate defunctorum recitaverint, aut aliquod aliud spiritualis, vel corporalis Misericordiæ opus exercuerint, toties pro quolibet præmissorum piorum operum exercitio sexaginta dies *de injunctis eis, aut alias quomodolibet debitis pœnitentiis misericorditer in Domino, etiam perpetuo relaxamus. Præsentibus perpetuis futuris temporibus duraturis. Volumus autem, quod si dicta Confraternitas alicui Archiconfraternitati aggregata, vel in posterum aggregetur, seu quavis alia ratione, vel causa pro illius indulgentiis consequendis, aut de illis participandis uniatur, seu alias quomodolibet instituatur, priores, seu quævis aliæ literæ desuper obtentæ præter præsentes, nullatenus ei suffragentur, sed ex tunc prorsus nullæ sint eo ipso; idque si Confratribus prædicta occasione præmissorum, aut alias aliqua alia indulgentia perpetuo, vel ad certum tempus nondum elapsum duratura per Nos concessa fuerit, eædem præsentes literæ nullius sint roboris, vel*

mo-

momenti. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicæ millesimo septingentesimo sextodecimo nonis Octobris. Pontificatus nostri anno sextodecimo. Cum solitis, & omnibus subscriptionibus, ac plumbeo pendente Sigillo a filo Serico rubei, croceique coloris.

Publicentur, & assignentur dies Festiva solemnis Dominica infra octavam Assumptionis B. Mariæ Virginis pro Indulgentia Plenaria; nec non Festa Immaculatæ Conceptionis, Nativitatis, Purificationis, & Assumptionis ejusdem Matris Dei Mariæ semper Virginis pro lucrandis Indulgentiis septem Annorum, &c. Neap. 2. Decembris 1716.

D. Nicolaus Can. Rota Pro-Vic. Gen.
D. P. M. Giptius Can. super Indulg. Deputatus.

FOR-

FORMA OBLATIONIS

FRATRUM CONGREGATIONIS

SANCTÆ MARIÆ HUMILITATIS.

SAnctiſſima Virgo Mater Dei Maria, ego N.N. indigniſſimus famulus tuus eligo Te hodie in meam Dominam, & dulciſſimam Matrem, & rogo Te, me ita regere digneris, ut ſine ulla peccati labe Tibi, ac Filio tuo in ſalute Animarum procuranda ſervire, ac regulas noſtræ Congregationis obſervare, ejuſdemque Superioribus morem gerere, & ab aliis quoque Tibi ſervitium exhiberi curare valeam. Da mihi nunc tuam ſingularem cuſtodiam, in quam me hodie committo, ſpem meam repono, animam meam commendo, & finem vitæ confido, in quo per Sanctiſſimum Jeſu Chriſti Filii tui Sanguinem memor eſto mei. Amen.



